Città di Cuneo

Palazzo dello Sport PALAUBIBANCA

NOTA DI REVISIONE		
VERIFICATORE		
DATA		
Il Responsabile del Procedimento Ing. Walter MARTINETTO	Progettista Ing. Ivo PELLEGRINO	DATA
	Palazzo dello Sport di Cuneo **Realizzazione di impianto audio di intrattenimento** Progetto definitivo	
committente COMUNE DI CUNEO via Roma 28 -12100 Cuneo telefono: +39 0171 4441 P.Iva/CF: IT 00480530047 PEC: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it E-MAIL: walter.martinetto@comune.cuneo.it	Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	ELABORATO N. **4**

RIFERIMENTO NORMATIVO:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Aggiornato al 22-10-2021)
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.
L'art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.

La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l'accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

Al fine di garantire la massima protezione dei lavoratori, la legge disciplina ed elenca i principali tipi di protezioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore.
Esse si dividono in:
– Collettive: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti, le reti di sicurezza;
– Personali: quali i dispositivi individuali di protezione individuale (DPI) come elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo;
– Temporanee: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti mobili;
– Fisse: quali i parapetti e sistemi fissi di ancoraggio.

Sarà naturalmente compito ed onere del datore di lavoro scegliere le misure di volta in volta più idonee per garantire l'incolumità al dipendente, a seconda del tipo di lavorazione e del grado della pericolosità della stessa.
È importante sottolineare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il compito del datore di lavoro non può esaurirsi nel fornire ai lavoratori le misure e gli addestramenti necessari a garantire loro l'incolumità; ma, in quanto esso stesso è titolare di uno specifico obbligo di garanzia nei confronti dei dipendenti stessi, permane su di esso un obbligo residuale di controllo tale per cui egli dovrà assicurarsi che, effettivamente ogni singolo lavoratore si avvalga in modo costante e corretto delle misure stesse.

L'articolo 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all'ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Sulla base di questi due principi si elencano i conseguenti e relativi obblighi:
§ disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI)

§descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate.

§dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificando l'obbligo di adozione e l'impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.

§ Tra gli obblighi del Datore di Lavoro rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, c8).

§formazione ed informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; formazione che assume carattere prioritario in questo ambito, per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, come descritti nell'art. 115 (assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, cordini ed imbragature) che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.